

266/45 R. G.

In Nome di S. A. S. Umberto di Savoia Principe di Piemonte

L'Augustissimo Generale del Regno

Il Tribunale Penale di Arezzo (ez. _____)

composto dai magistrati:

Fiberti Cav. Uff. Antonio

Presidente

Liberati Cav. Lelio

Giudice

Stefana dr. Alberto

Appello

N. 239 Reg. Sent.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in data 31-7-1945

SENTENZA

nella causa penale (1) _____

contro

1) Paralli Celeste di Giuseppe e di Paggi Domenico n. s. Civitella della Chiana il 15/9/1915 ivi res.

2) Ricucci Antonia nei Paralli di Pasquale e di Ghenni Annunziata n. s. Civitella il 1916 ivi res.

il 1° detenuto presente
la 2° libera presente

IMPUTATI

Il 1° soltanto di furto con circostanze aggravanti (art. 624-625 n. 7 C.P.) per essersi impossessato di una bicicletta il 17/4/45 in Arezzo in danno di Euglio Pio, sottraendola dal pubblico ufficio R. Prefettura ove questi l'aveva lasciata momentaneamente - tutti: del reato di furto con circostanze aggravanti (art. 624-bis n. 5 in relazione all'art. 1 R.D.L. 30/11/42 n. 1365) per essersi impossessati in concorso tra loro nel luglio 1944, al fine di trarne profitto di una ciacca economica, di una poltroncina una vetrina due materassi due orini, due lenzuola oltre a numerosi altri oggetti di biancheria, vestiario e arredamento che sottraevano in danno di Dreggi Vasco e Caporali Sergio apportandoli da un fondo posto in Oliveto (Civitella della Chiana) aperto in precedenza da truppe tedesche approfittando della minorata difesa conseguente allo stato di guerra in tutto all'odierno ornio e pubblico dibattimento svoltesi in conformità di legge -

depositata in Cancelleria

28-8-45

Il Cancelliere

La 28-8-45

fatto avviso di che all'articolo 101 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale e per citazione diretta.

Risulta da rapporto 19 aprile 1945 conferato all'udienza che Enoli Pio verso le ore 9,30 del 17 stesso mese si era recato all'ufficio di igiene e nel corridoio aveva lasciato la bicicletta, dovendo salire agli uffici di prettura per il disbrigo di alcune pratiche.

Ritornato mezz'ora dopo non aveva più trovato la bicicletta e chiestone notizia ad una impiegata (Verdelli Giuseppina) seppe da costei che si era aggirato intorno alla bicicletta uno in divisa di guardia municipale forestiera.

Il vigile di Arezzo Mori Rolando aveva notato venire in bicicletta dalla via ove è posto il predetto ufficio d'igiene un giovane in divisa di vigile urbano di altro comune. Questi veniva identificato nell'imputato Faralli Celeste che veniva appostato. Così fu visto giungere a Civitella della Chiana sopra un camioncino, aveva con se la bicicletta che veniva per attamente riconosciuta per sua dal derubato. Il Faralli veniva arrestato e domandato spiegava il possesso della bicicletta asserendo di essersi imbattuto in un vecchio conoscente di cui non ricordava il nome che saputo che esso Faralli doveva andare a Civitella in camioncino lo aveva pregato di prendere quella bicicletta portarla a Civitella e custodirla per qualche giorno, perchè gli si era presentata l'occasione di recarsi in bicicletta, a Monte S. Savino suo paese poi sarebbe andato a ritirare la bicicletta a Civitella della Chiana presso il Faralli.

Il 18 gennaio 1945 Drassi Vasco e Caporali Prof. Sergio denunciarono ai carabinieri di Badia del Pino che era stato loro sottratto mobile dal magazzino ove l'avevano deposto in podere Canneto fraz. Oliveto del Comune di Civitella della Chiana, presso il colono Ricucci Pasquale detto "Goga" elevando sospetti su costui, su Faralli Giuseppe e Celeste, suo figlio e ~~diversare~~ davano un elenco dei mobili loro mancanti.

Passatosi perquisizioni in data 23 aprile 1945 Ricucci Antonia moglie del Faralli affermava di avere in casa roba soltanto sua (f.23) che ciò che in casa trovavasi era stato acquistato da suo marito Faralli Celeste, nella perquisizione passata in casa dei coniugi Faralli in detto giorno (f.23) rinvenivansi numerosi oggetti che erano immediatamente riconosciuti dalle mogli dei derubati presenti in luogo.

La Ricucci Antonia sosteneva trattarsi di roba propria, ma le genti del luogo si erano meravigliate di vedere lei ed il marito fare sfoggio di oggetti di qualità superiore a quelli che essi avrebbero potuto possedere per le loro condizioni.

Sosteneva che la cucina economica ed una credenza a vetri erano suoi e li aveva dati a riparare. Le signore Drassi e Caporali dichiaravano di aver consegnato ai Faralli due baui i quali erano stati tolti in i piombini e molti oggetti erano stati asportati (f.34) e nei rapporti si parla di camioncioni compiute da Faralli Celeste e Ricucci Antonia riferite da testimoni (f.34-35)

Nel suo interrogatorio la Ricucci ha dichiarato che le cose rinvenute e sequestrate in casa sua e del Faralli del ste vi furono portate da quest'ultimo nel baroccio di carte "Calugia" Faralli Caluste ha ammesso di avere ricevuto dai tedeschi le cose sequestrate per L.1400 e un fianco di vino santo e le aveva portate a casa sola nel marzo 45 perchè prima abitava ad Alvergo, che era stato formato a comprare e che l'uomo da cui avrebbe avuto la bicicletta era da lui conosciuto come Ugo, sul quale negative risultarono le indagini; ne Faralli seppe dare altre precisazioni

DIRETTO

Circa il furto della bicicletta non regge la tesi di offensiva del Faralli, il quale sostiene di avere avuto la bicicletta da altri infatti non solo l'altro non è emerso dalle indagini condotte a Monte S. Savino, piccolo centro ove tutti sono conosciuti, ma vi sono le prove positive dell'impossessamento da parte del Faralli, visto aggirarsi presso la bicicletta della Verdelli, visto passare sulla bicicletta in piazza del Municipio del Meri quando uscì dalla prefettura e trovato in possesso a Civitella della bicicletta riconosciuta dalla parte lesa.

Il Faralli ha voluto spiegare il possesso della bicicletta adducendo di averla avuta da certo Ugo meglio conosciuto dal maresciallo Nello Sanni di Monte S. Savino, ma questi (f.28) ha escluso di conoscerlo e specificatamente esclude anche di avergli data la bicicletta. Contestato ciò al Faralli (f.40) non ha potuto insistere limitandosi a dichiarare di non essere in grado di fornire più precisi elementi di identificazione. Non essendo bene apparato che la bicicletta si trovasse in pubblico ufficio essendo necessariamente appoggiata da un estraneo nel corridoio non si può ritenere l'aggravante dell'art. 625 n.7 che si riferisce tipicamente alle cose proprie degli uffici, tuttavia trattandosi di oggetto che ha attualmente un particolare valore d'uso e di certo rilevante si ritiene adeguare la pena alla reclusione per sei otto e tremila lire di multa, anche ritenendo il furto semplice.

Quanto agli altri resti, relativi ai vestiti coniugi Faralli la prova del furto, non è specialmente per la Ricucci raggiunta. Infatti nessun testimone ha affermato che costei giacchi impossessata direttamente di oggetti altrui ed essa ha dichiarato che a casa sono stati portati dal marito. E' stata veduta trasportare oggetti con una caricola ma non si può escludere che il marito ne sia fosse già in possesso. Comunque non poteva essere in buona fede. Essa ha dichiarato che in casa non esistevano oggetti delle parti lesa pur sapendo che ciò era contrario a verità, allo scopo di conservare il fatto e l'utilità delle cose e lei illegittimamente pervenute le quali in parte furono anche occultate.

Ha dichiarato suol la cucina economica e l'armadio e vetri e per avviare le ricerche ha detto di averli in riparazione presso gli artigiani. Il Segretario del Comune di Civitella della Brianza ha depresso (f.30) di aver visto in fondo ad un sottovano del comune occultati la cucina economica ed una petroliera che invece il Faralli avrebbe potuto tenere in un ripostiglio al pianterreno insieme alla vetrina come era stato autorizzato.

Scopi non essere rispondente al vero l'asserzione della Ricucci essere la cucina e la vetrina mobili di sua proprietà, mandati in riparazione presso artigiani e si sarebbe recato dal negoziante che le aveva vendute la cucina per avere la ricevuta di acquisto mentre sapeva che erano cose delle parti lese con le quali aveva convissuto. Durante la perquisizione 29 maggio (r. 43) mentre si rintracciavano i tubi della cucina economica nascosti sotto la sedia la Ricucci si mostrava nervosa e pervasa da fretta di raggiungere il piano superiore. Operata anche ivi la perquisizione, nella camera da letto dietro l'armadio abilmente nascosti furono trovati due medie un tavolo rotondo smontato, due comodini ed un vestissina. Alle contestazioni la Ricucci dichiarava di sapere che tutto ciò apparteneva alla Caporali che l'aveva ben custodita per restituirla e meritare ricompensa (v. verbale di udienza). Ciò in contrasto con le affermazioni sue durante la perquisizione 23 aprile, in cui affermava che gli oggetti riconosciuti dalle parti lese erano suoi. Questo contegno è prova del dolo e della mala fede rendendo certi della responsabilità della Ricucci, come ricattatrice.

Le prove a carico del Faralli son anche più evidenti egli stesso ammette di aver ricevute e tenuto le cose delle parti lese che ben sapeva non essere sue. Non è facile pensare che i tedeschi siano curati di far propri tanti minuti oggetti rinvenuti al Faralli nella perquisizione, comunque certamente il Faralli non poteva ignorare che i tedeschi li avevano rubati e presi senza giustificato motivo. I fatti sono avvenuti in tempi caliginosi quando mancava ogni autorità ed ogni controllo, quanto imperveravano i sobborghi da parte di militari ed ognuno difficilmente poteva avere i mezzi di tutela delle cose proprie.

Il controllo severo non è possibile e non si può escludere la tesi del Faralli che i tedeschi siano venuti in possesso degli oggetti delle parti lese e anche senza spostarli dal luogo ve si trovavano possono averli ceduti in blocco per modeste somme ed un fiasco di vino santo, dunque deve ritenersi la ricettazione.

Per la maggior parte avuta nei fatti si ravvisa adeguata pena a carico del Faralli la reclusione per otto mesi e L. 3000 di multa che uniti alle pene inflitte per il furto formano mesi 16 L. 6000.

Per la Ricucci appare adeguata la pena di mesi 4 di reclusione e L. 1500. di multa, dati i precedenti si può contare nel suo ravvedimento si può concederle la sospensione condizionale della pena. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei condannati. Il Faralli deve pure quelle del suo mantenimento in carcere. Gli oggetti in sequestro vanno restituiti ai legittimi proprietari.

P. Q. M.

Il Tribunale dichiara Faralli Celeste e Ricucci Antonia responsabili il primo di furto ai sensi dell'art. 624 pp. C.P. e di ricettazione ai sensi dell'art. 640 p. C.P. la seconda delle stesse cose di cui all'art. 648 pp. C.P. così modificate le rubriche e pertanto condanna Faralli Celeste ad anni uno e mesi quattro di reclusione lire seimila di multa, la Ricucci a mesi quattro di reclusione e lire 1500 di multa in solido al pagamento delle spese del procedimento ed il Faralli anche a quelle del proprio mantenimento in carcere.

Ordina nei soli confronti della Ricucci Antonia sospendersi per anni cin ue l'esecuzione della pena sotto le comminatorie di legge.
Ordina restituire la bicicletta all'Enoli Fia ed al sig. Dreassi Vasco e Caporali Sergio le altre cose sequestrate.

Vetulo 31 luglio 1945

Il Giudice
Liberti
Il Cancelliere
Maffei

Il Presidente
Zucker
Cafforza

Sentenza Corte Appello Firenze 16.1.46 ridotta pena inflitta al solo Fanali Celeste a mesi 10 di reclusione e a L. 3.000 di multa. Conferma nel resto l'appellata sentenza condannando la Ricucci Antonia alle spese del giudizio d'appello. Ordina che l'esecuzione della pena inflitta al Fanali Celeste rimanga sospesa per anni 5 sotto le comminatorie di legge.

Il Cancelliere
Zucker